

## Policy per la gestione degli accordi di ricerca e la prevenzione dei conflitti di interessi

### PREMESSA

La presente Policy è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione RESTART ai sensi e per gli effetti dello Statuto vigente e, in particolare, in attuazione degli articoli 3 e 4 (Scopo e Attività della Fondazione), 14 e 15 (Consiglio di Amministrazione e relative funzioni), 18 (Presidente), 20 (Comitato Tecnico Scientifico) e 22 (Direttore Generale).

La Policy costituisce regolamento interno ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto ed è vincolante per tutti i soggetti coinvolti nei processi di attivazione, approvazione e gestione degli accordi di ricerca.

### Finalità

La presente Policy disciplina i criteri e le procedure per l'attivazione, l'approvazione e la gestione degli accordi operativi e dei contratti di ricerca stipulati dalla Fondazione con i propri Soci e con soggetti terzi, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 3 dello Statuto, garantendo trasparenza, imparzialità, congruità economica, autonomia scientifica e prevenzione dei conflitti di interessi.

La Fondazione può altresì promuovere, negoziare e accettare direttamente commesse, progetti o accordi di ricerca di interesse strategico per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche in assenza di una preventiva iniziativa o proposta proveniente dai Soci.

### Ambito di applicazione

La Policy si applica a tutti gli accordi e contratti di ricerca:

- stipulati con Soci Promotori o Partecipanti;
- in cui i Soci siano controparte indiretta o beneficiari economici sostanziali;
- commissionati da soggetti esterni, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Gli accordi aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo sono qualificati, sotto il profilo giuridico, quali appalti di servizi di ricerca ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 36/2023.

La Fondazione, in qualità di stazione appaltante, verifica caso per caso la sussistenza o meno congiunta delle condizioni previste dall'art. 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'eventuale applicazione delle relative disposizioni.

### Principi generali

La Fondazione opera nel rispetto dei seguenti principi, coerenti con lo Statuto:

- a) coerenza con le finalità istituzionali (art. 3);
- b) autonomia scientifica dei contenuti di ricerca;

- c) separazione tra indirizzo scientifico e funzioni amministrative;
- d) trasparenza e tracciabilità delle decisioni;
- e) congruità tecnica ed economica delle prestazioni;
- f) prevenzione dei conflitti di interessi;
- g) autonomia decisionale della Fondazione nell'individuazione e nello sviluppo di opportunità di ricerca coerenti con le finalità istituzionali.

### **Qualificazione giuridica e regime applicabile**

Gli affidamenti di attività di ricerca effettuati dalla Fondazione ai propri Soci o a soggetti terzi costituiscono appalti di servizi di ricerca e sviluppo.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici si applicano esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengano esclusivamente alla Fondazione;
- b) i risultati siano destinati all'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione;
- c) la prestazione sia interamente retribuita dalla Fondazione.

Qualora anche una sola delle condizioni sopra indicate non ricorra, l'affidamento potrà essere effettuato senza applicazione delle procedure del Codice, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e congruità economica

### **Procedura di attivazione degli accordi**

Il Socio interessato o il soggetto esterno committente presenta una proposta progettuale contenente gli elementi tecnico-scientifici ed economici rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì, su proposta del Presidente, del Coordinatore Scientifico o delle strutture competenti della Fondazione, avviare autonomamente procedure finalizzate alla negoziazione, accettazione o sviluppo di commesse e accordi di ricerca ritenuti coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi strategici della Fondazione.

La proposta individua il Responsabile Scientifico del committente, cui compete, in coerenza con l'autonomia scientifica riconosciuta dallo Statuto, la definizione delle esigenze scientifiche del progetto e l'indicazione motivata del o dei soggetti con cui attivare la collaborazione.

Qualora il committente non abbia già individuato il soggetto o i soggetti cui affidare lo svolgimento delle attività di ricerca, la Fondazione attiva una procedura di individuazione delle competenze scientifiche più idonee.

In casi di particolare rilevanza strategica, urgenza, continuità progettuale o opportunità istituzionale, il Consiglio di Amministrazione può motivatamente autorizzare l'accettazione diretta della commessa o l'avvio dell'accordo di ricerca, anche senza preventiva attivazione di procedure comparative o di coinvolgimento dei Soci, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, congruità economica e assenza di conflitti di interessi.

Qualora il committente non abbia già individuato il soggetto o i soggetti cui affidare lo svolgimento delle attività di ricerca, il Comitato Tecnico Scientifico istituisce una commissione ad hoc composta da propri membri o da esperti individuati al suo interno, incaricata di valutare le esigenze scientifiche e tecniche rappresentate dal committente.

La commissione, sulla base delle specifiche tecnico-scientifiche indicate dal committente e nel rispetto dei principi di competenza, congruità e coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione, individua uno o più possibili soggetti dotati delle competenze idonee a svolgere l'attività di ricerca richiesta.

Gli esiti della valutazione della commissione sono trasmessi al committente, che potrà selezionare il soggetto o i soggetti con cui procedere alla definizione dell'accordo di ricerca.

La Fondazione, tramite le proprie strutture competenti, verifica la coerenza della proposta con le finalità statutarie, la sostenibilità organizzativa e la congruità economica, nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti al Consiglio di Amministrazione dagli artt. 14 e 15 dello Statuto.

### **Delibera, competenze e sottoscrizione**

Gli accordi e i contratti di ricerca sono approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con apposita delibera, il Presidente, il Coordinatore Scientifico o il Direttore Generale, ai sensi degli artt. 18 e 22 dello Statuto, alla sottoscrizione degli accordi e dei contratti di ricerca approvati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla delega.

Il Consiglio di Amministrazione valuta in autonomia l'interesse strategico, scientifico, economico e istituzionale delle commesse e può autorizzarne l'accettazione diretta da parte della Fondazione, anche nei casi in cui l'iniziativa non provenga dai Soci o non comporti il loro coinvolgimento operativo diretto.

### **Conflitto di interessi**

I componenti degli organi della Fondazione e i soggetti coinvolti nel processo decisionale sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali.

In presenza di conflitto di interessi, il soggetto interessato si astiene dalla partecipazione alla discussione e alla deliberazione, in coerenza con i principi di correttezza e trasparenza richiamati dallo Statuto.

### **Monitoraggio e archiviazione**

L'esecuzione degli accordi è soggetta a monitoraggio periodico da parte della Fondazione, anche ai fini di eventuali obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa nazionale.

La documentazione progettuale, contrattuale e deliberativa è conservata per un periodo non inferiore a dieci anni.

### **Entrata in vigore**

La presente Policy entra in vigore dal 14/05/2026, a seguito della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 06/03/2026 e del parere positivo del Comitato d'Indirizzo del 14/05/2026.